

## CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale Regione Puglia, 10 maggio 1994, n. 42.

*Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei componenti i seggi elettorali.*

*In caso di utilizzo di schede irregolari, con conseguente annullamento delle elezioni, non può essere attribuita una responsabilità indifferenziata ai componenti l'Ufficio elettorale di sezione, dovendosi individuare i responsabili dell'omesso controllo.*

*Omissis.*

Diritto. 1) Parte attrice addebita ai convenuti le spese per il rinnovamento delle elezioni, che si assume causato dal comportamento negligente dei componenti i seggi nn. 10, 56 e 67 del Comune di ..., incaricati delle operazioni elettorali del 6/7 maggio 1990; in questi seggi furono utilizzate erroneamente schede riportanti i nominativi del collegio ... II.

Secondo il Procuratore regionale, premesso che nelle schede elettorali adoperate nelle consultazioni provinciali del 6 maggio 1990 (come da fac-simile in atti), nello spazio immediatamente superiore a quello riservato alla firma, per autenticazione, dello scrutatore e all'apposizione del timbro, era indicato il numero del Collegio, ove vi fosse stata una normale attenzione, da parte dei componenti del seggio che fecero luogo alle due distinte operazioni innanzi ricordate, sicuramente l'avvenuto scambio di schede sarebbe stato scoperto in una delle fasi operative innanzi dette e, quindi, prima che alcune di esse fossero state consegnate agli elettori; tempestivamente si sarebbe potuto accertare che erano state trasmesse ai seggi per errore schede appartenenti ad altro collegio (... II, anziché I).

Si difendono i convenuti - che sottolineano il numero ristretto delle schede spurie - invocando, nel merito, il fatto che l'errore è stato commesso a monte, dalla prefettura, che immise le schede nei plichi sigillati pervenuti ai seggi tramite gli uffici elettorali comunali, la complessità delle operazioni elettorali, la mancanza di professionalità dei convenuti, l'errore scusabile.

*Omissis.*

5) Scendendo al merito della causa, devesi ricordare che l'ufficio elettorale costituisce un organo straordinario della Pubblica amministrazione, disciplinato dalla legge per fini dello Stato-ordinamento, in rapporto di dipendenza funzionale con il comune nel cui territorio si svolgono le consultazioni elettorali.

Non è dubbio che la regolarità delle operazioni elettorali richiede da parte dei componenti del seggio, anche nella fase preparatoria della manifestazione del voto, rigida ed attenta applicazione della speciale normativa, la quale per suo conto descrive dettagliatamente i vari adempimenti.

Si aggiunge che al fine di evitare omissioni e dubbi interpretativi al seggio viene fornito un libretto di istruzioni con esemplificazioni e chiarimenti a cura del Ministero dell'interno.

Per il caso che ne occupa, vengono in evidenza le disposizioni dettate dal legislatore per assicurare l'autenticità delle schede di votazione e, quindi, l'impossibilità di utilizzazione e di intromissione di schede che non fossero quelle originali che l'incaricato del seggio consegna a ciascun elettore.

A tal fine, sono previste due operazioni: 1) l'autentica di ciascuna scheda da parte di uno scrutatore, mediante apposizione della propria firma nell'apposito spazio a tergo della scheda stessa, nel pomeriggio antecedente il giorno delle votazioni (art. 47, c. V del t.u. 16 maggio 1960 n. 570); 2) l'apposizione di timbro numerato a tergo di ciascuna scheda nella mattinata del giorno delle votazioni, prima di dare inizio alle operazioni di voto (art. 48, c. II). Alcune (74) schede adoperate nelle consultazioni provinciali del 6 maggio 1990 (come da fac-simile in atti) nello spazio immediatamente superiore a quello riservato alla firma, per autenticazione, dello scrutatore e all'apposizione del timbro, erano di altro collegio (... II, anziché ... I).

Se si fosse prestata attenzione quindi al numero del collegio, apposto nel margine superiore della scheda, ove vi fosse stata maggiore attenzione, sicuramente l'avvenuto scambio di schede sarebbe stato scoperto in una delle fasi operative precedenti all'apertura del seggio e, quindi, prima che alcune di esse fossero state consegnate agli elettori.

Secondo parte attrice la responsabilità dell'accaduto e cioè dalla ripetizione delle elezioni va ricercata nel presidente del seggio e negli scrutatori.

6) Al riguardo, osserva tuttavia il Collegio, che ha ragione la difesa quando chiama in causa la responsabilità dell'ufficio elettorale della prefettura nell'accaduto; infatti, potrebbe ipotizzarsi come fattore concausale l'errore certamente compiuto a monte da un impiegato rimasto anonimo, e peraltro non convenuto dal P.R., in forza

presso l'ufficio elettorale della prefettura, che preparò e sigillò i plichi da trasmettere ai seggi tramite il comune interessato (...).

Certamente anche il componente del seggio che autenticò la scheda ha concorso a procurare il danno derivante dalla ripetizione delle operazioni elettorali, poiché, come esattamente osserva parte attrice, l'avvenuta utilizzazione delle schede spurie e, quindi, dell'annullamento delle elezioni è anche rapportabile all'inescusabile disattenzione di qualcuno dei componenti dei tre seggi che procedettero alle operazioni sopra richiamate.

Senonché, come in udienza ha confermato il Pubblico ministero e come già rappresentato nell'atto scritto, dagli atti rimessi dalla prefettura non si desumono elementi idonei ad individuare a quale degli scrutatori sia imputabile la rimarcata disattenzione; né tale individuazione appare concretamente possibile per quanto attiene ai componenti dei seggi che apposero il timbro, atteso che detta operazione viene di solito ripartita tra vari scrutatori.

Nessun elemento di certezza circa l'individuazione del responsabile è peraltro venuto dalle dichiarazioni rese in sede di risposta all'informativa inviata dallo stesso Procuratore regionale, mentre, come questi ammette nell'atto di citazione, neppure appaiono plausibili le affermazioni degli scrutatori del seggio n. 40 ... e ..., secondo i quali lo scambio di schede sarebbe stato scoperto in sede di autenticazione e che il presidente, dopo essersi consultato con gli altri presidenti dei seggi vicini, avrebbe disposto la continuazione delle operazioni e, quindi, l'utilizzazione delle schede del collegio n. 2.

In tal caso, rileva il Collegio, sarebbe, invero, evidente la responsabilità del presidente del seggio.

Tali dichiarazioni però non sono asseverate dall'altro scrutatore ... e contrastano con le dichiarazioni di tutti gli altri addetti ai seggi in argomento, oltre che con il buon senso.

Deve, pertanto, accogliersi l'eccezione difensiva per la quale, in questa situazione, ove si chiamassero presidente e componenti, indifferenziatamente a rispondere, si finirebbe per attribuire una sorta di responsabilità oggettiva dell'accaduto in capo ai convenuti, il che contrasterebbe con il principio della personalizzazione della responsabilità, affermato dall'art. 82 della legge di contabilità di Stato, secondo cui ciascuno può essere chiamato a rispondere per la parte presa nella determinazione dell'evento lesivo.

Non essendo stato possibile individuare il responsabile del seggio che omise il dovuto controllo, né essendo possibile più provvedervi ora per allora, per cui appare inutile fare ricorso al potere inquisitorio che nella materia ha questo giudice, non appare neanche equo imputare in capo al solo presidente del seggio l'accaduto, contestando un mero difetto di vigilanza.

Questi, infatti, deve sovrintendere a numerose e importanti funzioni, specie nell'imminenza e subito dopo l'apertura del seggio, per cui in tali frangenti può anche sfuggire uno scambio di schede per un numero peraltro limitato.

Tanto più che è naturale che in questi frangenti ci si sia portati a fare affidamento sull'operato dei singoli scrutatori.

A tale riguardo, il Collegio non può fare a meno dal rilevare che trattasi, nella specie, di attività del tutto particolari, che vengono effettuate per corrispondere ad un *munus* pubblico, più, cioè, per un dovere civico che per interesse personale, stante la scarsa rilevanza della remunerazione; trattasi ancora di attività occasionalmente prestate, non aventi carattere di professionalità ma di assoluta spontaneità, ragioni tutte che inducono a considerare i parametri su cui radicare la responsabilità, a cominciare da quello della consistenza dell'elemento soggettivo, con criteri di maggiore elasticità e prudenza per la particolare funzione posta in essere.

Alla luce delle predette considerazioni, i convenuti vanno assolti dalla domanda attrice e con ciò restano assorbite le ulteriori eccezioni mosse dalle parti.

*Omissis.*